

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

L'ELOQUENZA DEL DIRITTO SILENTE: RISONANZE DI “NEL SILENZIO DEL DIRITTO” DI SALVATORE BERLINGÒ¹

MASSIMO DEL POZZO

SOMMARIO: 1. Uno stimolante orizzonte di senso del sapere canonico. - 2. La positivazione dinamica dell'ordinamento canonico. - 3. Il modello “familiare” della giuridicità ecclesiale. - 4. La ministerialità del governo ecclesiastico.

1. UNO STIMOLANTE ORIZZONTE DI SENSO DEL SAPERE CANONICO

NEL *silenzio del diritto* non è il semplice omaggio tributato dai discepoli al loro “maestro”, è la sintesi del percorso di ricerca e riflessione dell'illustre canonista calabrese negli ultimi anni. La raccolta di contributi e saggi del Prof. Berlingò cerca di far emergere e rendere patente il ruolo del diritto canonico e del giurista ecclesiale in generale (nel senso alto e nobile del termine) nel dibattito culturale contemporaneo come appello alla *sostanza della giustizia* contro il formalismo e il logicismo diffusi. È espressiva al riguardo l'intitolazione del primo scritto (*Un itinerario di ricerca tra “diritto divino” e “diritto silente”*, raccolto nel volume in onore di Helmuth Pree) che funge da cornice e da originale e “autorevole” presentazione dell'opera. Il volume, pur nella varietà e articolazione delle tematiche dei diciotto capitoli che lo compongono, ha quindi una linea e uno snodo unitario quanto allo spirito e al messaggio: far parlare il diritto troppe volte latente o silenziato nella post-modernità.

La parabola è aperta quasi profeticamente dalla voce *Missioni cattoliche* risalente al 1976 (gli altri contributi sono stati pubblicati dagli anni novanta fin quasi all'attualità) sembra quasi riecheggiare i richiami di Papa Francesco e dell'*Evangelii gaudium*. A dimostrazione della sua attualità e capacità di pe-

¹ S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di Sara Domaniello, Angelo Licastro e Antonino Mantineo, Bologna, Società Editrice il Mulino, 2015, pp. 422.

netrazione («La missione non è uno dei fini dell'ordinamento giuridico della Chiesa, da mettere più o meno in rapporto a fattori contingenti; la missione è l'unico vero scopo della società ecclesiale; è un fine intrinseco e immanente a tutto l'ordinamento, di cui non può limitarsi a permeare solo una parte», p. 57) trova un ideale completamento o risonanza nella «umanizzazione della globalizzazione» (paragrafo conclusivo, pp. 420-422) che configura il compito del giurista contemporaneo. Il canonista o il giurista ecclesiale è chiamato dunque a unirsi a I «*credenti nel diritto*» per una *governance delle "tecniche"* – è una delle tante suggestive formule adoperate dall'Autore (pp. 411-412) – per fornire il suo contributo e apporto. La coltivazione del diritto canonico promuove e sostiene infatti l'autentica giuridicità.

Al di là del valore dei singoli apporti, l'impianto dell'opera manifesta diversi *tratti comuni* stimolanti e apprezzabili. Anche le inevitabili ripetizioni o sovrapposizioni di concetti e ragionamenti (si pensi ad es. alla «economia-dispensa», alla «riserva escatologica», alla *legislatio libertatis*, al duplice orientamento con l'Alto e con l'Altro) attestano la continuità e fermezza di idee mature e definite.

La *concezione giuridica proposta* non solo prende scientemente le distanze dalla visione kelseniana e dal positivismo e normativismo giuridico, manifesta soprattutto una spiccata sensibilità nel cogliere il *carattere intrinseco e sostanziale del fenomeno giuridico*. Più che del «diritto dei canoni» l'Autore parla costantemente della «esperienza giuridica della Chiesa» mettendo in luce l'effettività, continuità e dia-logicità dello *ius in Ecclesia*. L'approccio seguito inoltre non è privo di valenza pratica e di concreti riscontri ermeneutici. Il Prof. Berlingò mette ad esempio in guardia dalla frequente confusione tra sanzione e obbligo: «Il vincolo giuridico non è, in sé, assicurato dalla sanzione ossia dalla conseguenza dannosa per chi non l'osserva – ma dalla sua forza obbligante, che non è necessariamente connessa ad una sanzione, né dipende dal fatto che quest'ultima realmente segua alla sua violazione» (p. 111). La ricostruzione del potere-dovere in relazione all'ufficio lo porta a circoscrivere la consistenza e la portata della *potestas*: «Da un punto di vista giuridico-canonico il potere non è, dunque, una «cosa» che si divide, si traspone, si aggiunge, si trasferisce o si concede, se non appunto metaforicamente» (p. 397). Il richiamo ermeneutico costante è alla *ratio iuris* e all'oggettività del bene. L'esimio docente difende insomma in maniera convincente e argomentata la «scelta per il diritto» (Grossi) e rileva le aporie e le gravi incongruenze dell'antigiuridismo postconciliare.

La sensibilità di chi scrive porta anche ad apprezzare come taglio un po' sottotraccia della trattazione l'*attenzione al profilo costituzionale* e ai *principi strutturali* del sistema (si pensi alla sussidiarietà e alla partecipazione). Il termine e, soprattutto, l'approccio costituzionale compare non a caso ripetutamente e in maniera significativa. Berlingò d'altronde non fa mistero di soste-

nere e sviluppare la teoria dell'ordinamento. La positiva invocazione della *costituzione materiale* e la ricostruzione della *ratio fundamentalis* sono chiavi di lettura importanti e stimolanti dell'ordine della carità.

A parte i testi propriamente ecclesiasticistici o filosofico-teorico generali (cfr. specif. Capp. II, VII, VIII, XV, XVIII), l'Autore, secondo lo stile della scuola laica italiana, in maniera encomiabile cerca sempre il *dialogo* o, piuttosto, l'*integrazione con la cultura giuridica secolare*. Come si nota chiaramente in queste pagine lo scambio senza complessi né restrizioni ha molto da apportare sia al fronte civilistico sia a quello canonistico. Salvatore Berlingò in definitiva dimostra in maniera "esistenziale" che il canonista è un giurista in senso pieno ed è un intellettuale particolarmente sensibile ai problemi del mondo in cui vive. Il colloquio e l'apporto reciproco con la scienza secolare non sminuiscono peraltro la rivendicazione di una forte tipicità e originalità del modello canonico. Si nota sempre l'invito a cogliere la peculiarità e quasi la provocatorietà della "carità della giustizia" per il discorso giuridico.

Il Prof. Berlingò, prendendo scientemente le distanze dal teologismo e dalla teoria dell'analogia (rivendica sempre l'autonomia e la piena dignità scientifica della canonistica), cerca però sempre di coniugare opportunamente il discorso giuridico con il *lumen fidei* ed è molto sensibile all'ispirazione soprannaturale dello *ius canonicum*. La "carità della giustizia" viene espressamente contrapposta alla "giustizia della carità" di stampo kelseniano o positivista (cfr. Cap. II. *Dalla «giustizia della carità» alla «carità della giustizia»*, pp. 67-88; il concetto peraltro ricorre insistentemente nel libro). L'operazione o, piuttosto, l'itinerario intellettuale delineato è sicuramente proficuo e stimolante, rischia tuttavia di sfumare troppo i contorni della giuridicità; alcune nozioni (economia, *epikeia*, libertà di coscienza, pluralismo ecclesiale, via carismatico-spirituale, *sensus fidei*, ecc.), cui l'Autore fa frequente ricorso, se malintesi, possono ingenerare equivoci o fraintendimenti e richiedono un'attenta decodificazione. L'enfatizzazione del fattore agapico e della "performatività" del dover essere ecclesiale può condurre infatti ad un soggettivismo o relativismo operativo che contrasta con l'oggettività e razionalità del fenomeno giuridico con forza sostenute nelle pagine del libro.

Di seguito, tralasciando questioni più specifiche e puntuali, ci limitiamo a delineare solo alcuni *spunti o intuizioni di portata generale* che riteniamo abbastanza caratterizzanti nell'impostazione del volume. Le "idee madri" presentate coincidono d'altronde in buona parte con la scansione in Parti dell'opera (*La positivazione dinamica dell'ordinamento canonico* [Parte seconda] ci pare una specificazione del ragionamento speculativo svolto nella Prima parte). I tre profili che enucleeremo delineano pure, tra i tantissimi altri apporti, tre illuminanti chiavi ricostruttive dei relativi istituti (ordinamento canonico in generale, matrimonio e uffici ecclesiastici). Al di là della notevole estensione della conoscenze e della capacità di ricostruzione analitica dimo-

strata dalla raccolta, riteniamo che il contributo teoretico manifesta ancora meglio la stoffa e la permanente fecondità di un vero pensatore.

2. LA POSITIVAZIONE DINAMICA DELL'ORDINAMENTO CANONICO

La prima e, forse, più pregnante idea è legata all'operatività e sviluppo dello *ius divinum* nell'ordinamento canonico. Berlingò supera una rigida e schematica giustapposizione tra diritto divino e diritto umano che sovente conduce ad una "ipostatizzazione" o fissazione del piano soprannaturale. Il diritto nella Chiesa si coniuga non a caso con lo statuto ontologico della persona (Lo Castro parla del diritto come di un "trascendentale" dell'essere umano). L'evento divino reclama l'integrazione e il concorso del fattore umano: «L'ordinamento canonico è, piuttosto, nel suo insieme, il processo di svolgimento di un'unica ma continua serie di specificazioni e di determinazioni riconducibili tanto al basilare evento divino, quanto al fattore umano, entrambi presenti ed operanti in seno alla comunità dei fedeli sin dall'origine e, praticamente, non scomponibili l'uno dall'altro in modo assoluto» (p. 121). La conclusione così proposta evita di proporre il diritto divino (naturale e positivo) come un dato fissato e statico da cogliere o ricostruire solo deduttivamente e logicamente. Il diritto ecclesiale è intrinsecamente vivo, flessibile e solidale col cammino storico del popolo di Dio. La *concezione unitaria e armonica* dello *ius Ecclesiae* evita indebite disgiunzioni e artificiose separazioni, senza per questo far perdere la prevalenza, irreversibilità, oggettività dell'ordine divino (cfr. pp. 121-122, 124-125). Il fenomeno si spiega in termini di "eccedenza" e inesauribilità del piano soprannaturale. La normativa procederà sempre per approssimazione o perfezionamento non ad un archetipo o modello ideale ma ad un bene reale e concreto storicamente determinato.

L'inquadramento concettuale proposto è svolto a partire da un'acuta riflessione critica sulla tradizione canonica. L'Autore è partito infatti dalla critica della teoria normativa della "canonizzazione" e della teoria istituzionistica della "fondazione" (disgiunzione tra fonte-fatto e fonti-atto e separazione fra norme di competenza e norme di condotta) per aderire, perfezionandola e integrandola alla teoria dell'ordinamento. Ci sembra interessante e abbastanza rispondente il riferimento all'evoluzione del pensiero di Hervada: «l'insegnamento di Hervada merita di essere ricordato per lo sforzo da lui compiuto di evitare i rischi insiti nella netta separazione compiuta da Bellini tra *ordinamento giuridico divino* e *ordinamento giuridico canonico-umano*, nonché per il tentativo di comporre armonicamente i fattori *naturali* e i fattori *positivi* della componente umana e di quella divina dell'*unico ordinamento canonico*» (p. 116); con il rilievo del successivo superamento nella posizione del professore di Pamplona di una certa staticità ed eccessivo riferimento alla c.d. positivazione: «Lo stesso Hervada, negli anni a noi più vicini – an-

che sulla base di alcune precisazioni indotte da un altro autore spagnolo precocemente scomparso, Pedro Lombardía – ha riconosciuto che non può “separarsi seriamente il principio o la norma radicale (di diritto divino) dalla sua conformazione storica”, e non ha più insistito sul carattere esplicito, determinato e consapevole di questa “conformazione”» (pp. 117-118). Berlingò recependo e sviluppando questi insegnamenti insiste appunto sulla positività dinamica del diritto divino, la sua oggettivizzazione nell'esperienza storica e la ricerca della sua effettività. L'impostazione berlingoniana preserva l'ordinamento canonico non solo dal normativismo ma anche dal più insinuante logicismo e formalismo. La denominazione sintetica proposta e adottata “diritto divino rivelato” ingenera però qualche perplessità e riserva per offuscare la base naturale dell'opera della grazia.

Alla ricostruzione proposta si associa la perspicace ricezione delle categorie di ‘positivazione’ e ‘formalizzazione’ dello *ius*. Il *processo di positivazione* dà vitalità e vigenza alla percezione dell'obbligatorietà delle condotte. La *formalizzazione* è invece il riconoscimento e la sistemazione dell'esigenza nell'apparato normativo. Al di là della individuazione formale, Berlingò ricerca l'effettività materiale della spettanza, la concretezza dell'attribuzione. Non a caso a proposito dei diritti umani lamenta attualmente una spiccata tendenza alla formalizzazione e uno scarso riscontro della positivazione (cfr. pp. 259-262). Alla luce del richiamo alla sostanza o concretezza della giuridicità, l'Autore sottolinea proprio il carattere elastico, flessibile e, soprattutto, intrinsecamente dinamico del diritto canonico. Tale constatazione manifesta pure lo stacco con gli ordinamenti secolari. Il modello statalista e positivista ingenera un sistema centripeto, chiuso ed esclusivo, là dove l'ordinamento ecclesiale si manifesta invece attivo, aperto e inclusivo. L'ineane pretesa di completezza porta infatti a “coprire” le lacune attraverso una supposta coerenza logica e procedimentale; l'onesta ammissione della possibile lacunosità dell'ordinamento dà invece spazio alla consistenza reale del dovuto e a “scoprire” il diritto latente (cfr. pp. 243-244), cercando di realizzare in maniera sempre più compiuta e consapevole, per quanto sempre imperfetta, il mandato soprannaturale. Tutto il discorso sulla lacuna di legge e sulle fonti suppletorie (*Parte seconda*, pp. 227-273) d'altronde è una patente dimostrazione del carattere aperto e dialogico del diritto canonico. Il precetto cristiano dell'amore – secondo Berlingò – esalta proprio l'aspirazione alla coincidenza delle norme di condotta e di competenza e fonda la prevalenza della convinzione sulla convenzione, là dove una democrazia semplicemente procedurale inverte il rapporto e sostituisce il dover essere con il pragmatico dover fare (cfr. pp. 262-263).

3. IL MODELLO “FAMILIARE” DELLA GIURIDICITÀ ECCLESIALE

Se la composizione tra *ius divinum* e *ius humanum* è un’idea abbastanza pregnante e ripetuta nel libro, il superamento della trattazione rigidamente separata tra *matrimonium in fieri* e *matrimonium in facto esse*, per quanto esplicitata (pp. 298-300), non costituisce una tesi di fondo dell’opera. È interessante evidenziare tuttavia come una concezione unitaria e completa dell’istituto matrimoniale, senza per questo scadere nella lettura esistenzialistica della relazione coniugale, può evitare rigidità o chiusure ermeneutiche. L’accento compiuto comunque merita una sottolineatura, oltre che per ragioni di simmetria, per la sua rilevanza concettuale nella promozione dell’impegno d’amore: «Non si può per altro negare – se non partendo, appunto da una pregiudiziale razionalistica e volontaristica – che anche i sentimenti e gli affetti possono essere promossi, educati, curati, custoditi, sorretti e tenuti in vita da adeguati ed opportuni comportamenti oggettivamente verificabili, quindi valutabili ed esigibili pure da un punto di vista giuridico» (p. 300).

Il richiamo allo *ius canonicum* come *ius familiare* è invece forte e deciso: il prototipo familiare ha una valenza euristica generale per l’ordinamento ecclesiale. La proposta berlingoniana ha una *duplice accezione*: in primo luogo rivendica un *maggior spazio per il diritto di famiglia*, in secondo luogo esprime il desiderio di una *valenza conformativa e performativa del mistero nuziale per l’ordine canonico*.

Sotto il primo punto di vista Berlingò osserva perspicuamente come la corrispondenza ideologica e normativa che aveva determinato un’abdicazione della regolamentazione ecclesiastica da questo settore è venuta meno con la secolarizzazione delle società civili e la “liquidazione” della vita affettiva (parafrasando il paradigma di Bauman), l’omissione del diritto di famiglia canonico denota un ritardo e una mancanza pesante (secondo lui avrebbe potuto e dovuto trovare un riscontro già nelle codificazioni vigenti). La rilevata mancanza contrasta tra l’altro con l’approfondimento e la ricchezza del magistero recente (conciliare e pontificio) in materia. Una specifica previsione sarebbe un importante segnale di attenzione e sensibilità. In questa linea ci sembra di poter sottolineare che l’autonoma considerazione del dover essere cristiano in diversi profili delle dinamiche familiari (si pensi ad esempio al regime della separazione o della filiazione) costituiscono un’urgenza nell’emergenza antropologica attuale. L’avveduta proposta (risalente al Congresso Internazionale di Pamplona del 1998) ha avuto un riscontro nella canonistica successiva e nelle iniziative legislative (è un ambito su cui sta lavorando il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, cfr. anche l’intervento di mons. Arrieta nell’Incontro di studio *Sistema matrimoniale canonico in synodo*).

Lo spunto più decisamente offerto comunque, come anticipato, riguarda la *conformazione familiare del diritto ecclesiale (ius familiare)*. Il modello familiare costituirebbe in pratica il parametro essenziale per l'articolazione istituzionale e costituzionale della Chiesa: «è il diritto di famiglia, concepito come nativa *oikonomia*, cioè, alla lettera, come originaria normatività domestica o *diritto familiare (il familiare ius)*, quello che detta i ritmi del diritto costituzionale della più grande *famiglia di Dio*, che è la Chiesa, e non viceversa» (p. 293). L'idealità della Chiesa domestica in pratica non ha solo un'ascendenza per così dire originaria ma può avere una portata costruttiva e programmatica. L'analisi parte dal riferimento esemplare alle relazioni trinitarie e conduce al *passaggio della famiglia da "luogo teologico" a "luogo ecclesiologico"* (cfr. pp. 288-290). Il collegamento del mistero nuziale con l'essenza della Chiesa aiuta a cogliere la radice sacramentale della famiglia e non solo del matrimonio, oltre al nesso imprescindibile tra l'istituzione matrimoniale e la famiglia. L'invito di Berlingò è volto a ripensare l'articolazione delle relazioni ecclesiali non più secondo i modelli potestativi secolari ma secondo la logica della cura e dell'attenzione (ove la norma è la "regola della casa", la potestà evoca la figura genitoriale, la sponsalità richiama la libertà e gratuita spontaneità, ecc.). Il tentativo mira infatti a consolidare il transito dall'ecclesialità gerarchica all'ecclesialità comunitaria. L'immagine della famiglia di Dio è sicuramente il portato e un tratto considerevole dell'ecclesiologia contemporanea. Il criterio proposto sembra porsi tra l'altro in linea con il magistero di Papa Francesco: «La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche» (es. ap. *Amoris laetitia*, n. 87). L'intuizione quindi è sicuramente brillante e suggestiva ma richiede ancora probabilmente un certo approfondimento e affinamento per non apparire troppo ariosa e incerta. Il discorso svolto nel libro presenta non a caso una spiccata inclinazione comportamentale e pastorale: «La mentalità corrente, secondo cui la famiglia non si salverebbe se "non va in chiesa", deve essere ribaltata per capire che la Chiesa stessa non si edifica se "non va in famiglia", se non mette le proprie radici nelle famiglie dei propri fedeli e se non ispira il suo intero stile di vita allo stile di vita di queste ultime» (p. 289). La familiarità quindi è una categoria direttiva e ispirativa oltre che ermeneutica.

4. LA MINISTERIALITÀ DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

L'ultimo tratto della speculazione del pensatore calabrese concerne il collegamento tra *ministeria* e *officia* e il superamento della dissociazione tra *munera* e *potestas* nel governo ecclesiastico. Il buon governo alla luce del richiamato paradigma familiare comporta il capovolgimento evangelico della logica del potere (basta riferirsi al *bonum opus* di S. Agostino o alla *dispensatio* di S.

Bernardo). L'Autore parla perciò avvedutamente di "ministero pastorale di governo" (pp. 367ss.).

Anche in quest'ambito emergono alcune apprezzabili caratteristiche di fondo del pensiero di Berlingò: l'originalità e tipicità della *ratio* del cristianesimo, il carattere intrinseco e oggettivo dei profili giuridici ecclesiali, la ricerca dell'effettività e rispondenza del servizio. Un'altra notazione costante e molto positiva, che in questo settore si manifesta più chiaramente, è la decisa presa di distanza dal clericalismo e dai residui della concezione per stati. Secondo l'emerito docente è obsoleto e fuorviante parlare di "uffici clericali". L'esaltazione dei tratti paterni, ministeriali e diaconali del potere evita ogni indebita accentuazione gerarchica e potestativa della società ecclesiale (contesta in radice l'idea di una organizzazione per poteri). La radice cristologica e sacramentale di ogni fenomeno potestativo lo induce a parlare della "vicarietà costitutiva" di ogni ufficio e dell'improprietà, a rigore, della distinzione della *potestas ordinaria* in propria e vicaria. La supposta scissione tra senso soggettivo (*munus*) e oggettivo (*officium*) delle funzioni ecclesiastiche si risolve nel richiamo unitario alla ministerialità del servizio. La base ontologico-funzionale garantisce peraltro la convergenza del *ministerium* con il *mysterium*. È inconcepibile d'altronde una *potestas* estrinseca o separata rispetto all'ufficio. Il potere-dovere (*ius et officium*) della capitalità troverebbe un riscontro nella *diligentia bonis patris familiae* proprio come *administratio* e *prudentia* (cfr. pp. 377-378).

Il ragionamento condotto a proposito della configurazione oggettiva degli uffici e delle garanzie dell'amministrazione ecclesiastica si concreta in precise istanze e soluzioni. Al di là della difesa del giudice laico e della conformazione della potestà giudiziaria, una linea di sviluppo del sistema ecclesiale sarebbe rappresentata dall'incremento della partecipazione e dell'intervento dei fedeli laici anche nella sfera pubblica. La considerazione dell'attività amministrativa porta ad avanzare riserve sulla qualifica della dispensa e della grazie intese come mere concessioni o elargizioni autoritative. Berlingò rileva pure le carenze e le insufficienze dell'attuale sistema di giustizia amministrativa canonica e la scarsa considerazione degli interessi collettivi e diffusi. Riguardo all'autonomia e responsabilità nella gestione degli *officia* suggerisce ad esempio: «a) la ricorribilità degli atti dei vicari [...] b) la legittimazione a resistere dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di tutti gli uffici che hanno concorso al formarsi della decisione impugnata [...] c) la permanenza in capo ai (de)legati del loro potere nonostante l'estinguersi del potere del dante causa...» (p. 400). L'analisi non manca insomma di concretezza e positività.

I cenni sommariamente svolti, limitandoci tra l'altro solo alla prospettiva canonistica, evidenziano l'abbondanza e ricchezza degli spunti e delle suggestioni offerte, invitano perciò alla lettura e "riletture" diretta dei saggi e

dei contributi raccolti (il linguaggio e lo stile richiedono un certo sforzo di sintonia e penetrazione nella *mens* dell'Autore). La "risonanza" più proficua dell'insegnamento di un maestro risiede nella trasmissione viva del sapere ai suoi discepoli e collaboratori; l'opera, al di là del suo valore, testimonia pure l'affetto e la stima che circonda l'emerito Professor Berlingò, un riconoscimento particolare quindi deve essere tributato anche al lavoro oscuro e silenzioso dei curatori.